

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 046/CGF

(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 148/CGF – RIUNIONE DELL'11 GENNAIO 2013

I COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CORNACCHINI GIOVANNI SEGUITO GARA SAN CESAREO CALCIO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

La S.S.D. Civitanovese Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 19.12.2012 con la quale quest'ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con il San Cesareo Calcio, la squalifica per 3 giornate effettive di gara all'allenatore Cornacchini Giovanni in quanto "allontanato per avere rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo dell'Arbitro, al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco protestando nei confronti della terna arbitrale".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ad una giornata la società ricorrente afferma che l'allenatore Cornacchini avrebbe protestato animatamente senza però pronunciare insulti verso l'Arbitro e che lo stesso a fine gara sarebbe rientrato in campo per chiedere spiegazioni al Direttore di gara sulla sua espulsione senza pronunciare frasi offensive nei confronti dell'Arbitro.

Il ricorso deve essere rigettato in quanto non vi è motivo di distaccarsi dalla decisione presa dal Giudice sportivo sulla base dei puntuali rapporti dell'Arbitro e di uno degli Assistenti dello stesso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Civitanovese Calcio S.r.l. di Civitanova Marche (Macerata).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EKANI JONAS RODRIGUEZ SEGUITO GARA SAN CESAREO CALCIO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

La S.S.D. Civitanovese Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 19.12.2012 con la quale quest'ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con il San Cesareo Calcio, la squalifica per 3 giornate

effettive di gara del calciatore Ekani Jonas Rodriguez “per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con degli schiaffi al volto”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ad 1 giornata la società ricorrente afferma che il calciatore durante la gara era stato più volte oggetto di insulti di stampo razzista da parte del pubblico locale, fatto ripetutosi alla fine della stessa quando si avvicinava ai calciatori avversari, non entrando però in contatto fisico con nessuno di essi. Inoltre sostiene la ricorrente che la provocazione con insulti razzisti costituirebbe circostanza attenuante tale da consentire una riduzione della squalifica.

Il ricorso deve essere rigettato in quanto non vi è motivo di distaccarsi dalla decisione presa dal Giudice sportivo fondata sul puntuale rapporto di uno degli assistenti del Direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Civitanovese Calcio S.r.l. di Civitanova Marche (Macerata).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA S.S. SAN BASILIO PALESTRINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. CRISTOFARI AUGUSTO;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE,**
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 1718/569PF11-12/AM/MA DEL 28.9.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 12.12.2012)

Con atto in data 19.12.2012, la società S.S. San Basilio Palestrina S.r.l., in proprio e nell'interesse del proprio tesserato, sig. Cristofari Augusto, ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 53/CDN del 13.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del sig. Cristofari Augusto, la sanzione dell'inibizione per mesi 2, e l'ammenda di 2.000,00 nei confronti della Società medesima.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Cristofari Augusto, dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per avere minacciato, offeso ed intimidito alcuni giornalisti de “Il corriere laziale”.

Il ricorso in epigrafe risulta fondato per le ragioni che seguono.

Coglie nel segno la censura, formulata dalla Società ricorrente, secondo la quale gli organi di giustizia sportiva non avrebbero giurisdizione sul caso in argomento atteso che le condotte poste in essere dal sig. Cristofari Augusto non avrebbero alcuna rilevanza per l'ordinamento sportivo, essendo state, peraltro, determinate da motivi afferenti alla sua vita privata.

Al proposito, questa Corte rileva come non possa essere valorizzata, al fine di pervenire alla affermazione della sussistenza della giurisdizione degli organi della giustizia sportiva, la circostanza che gli eventi, che hanno dato origine alle indagini della Procura Federale, si siano svolti comunque all'interno di stadio di calcio; ed invero, tale circostanza costituisce nulla più di un accidente atteso che è pacifico che il sig. Cristofari Augusto, in entrambe le occasioni, stesse assistendo a degli incontri di calcio (uno dei quali vedeva coinvolta addirittura la Nazionale di calcio) nella veste di spettatore e non di tesserato della Società odierna ricorrente.

A quanto sopra si aggiunga che, a differenza di un caso analogo, oggetto di una recente decisione della stessa Commissione Disciplinare Nazionale (decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 43/CDN del 28.11.2012), gli alterchi tra il sig. Cristofari Augusto ed i giornalisti de “Il corriere laziale” (oggetto, peraltro, di reciproche querele) non traevano spunto da questioni strettamente legate all'attività svolta dal primo in ambito federale ma, sebbene riconducibili, molto alla lontana e solo parzialmente, alla gestione sportiva del club del Palestrina da parte dello Cristofari, attenevano, più propriamente, a vicende alla sua vita privata.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. San Basilio Palestrina S.r.l. di Roma, annulla la delibera impugnata e dichiara il difetto di giurisdizione della Giustizia sportiva.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'ASD.P. RIBERA 1954 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASISA GIUSEPPE SEGUITO GARA COMPRENSORIO NORMANNO/RIBERA 1954 DEL 2.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 5.12.2012)

Al termine della gara Comprensorio Normanno/Ribera 1954 del 2.12.2012, disputata a Paternò, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, Girone I, la società ASD.P. Ribera 1954 proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate del calciatore Casisa Giuseppe comminata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 63 del 5.12.2012.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Casisa Giuseppe per avere, in reazione ad un fallo subito, mentre si trovava a terra, colpito con un calcio, il calciatore avversario autore del fallo.

Avverso tale decisione la ASD.P. Ribera 1954 ha proposto appello alla C.G.F..

L'appello va rigettato.

Il calciatore Casisa Giuseppe, infatti, così come refertato dall'arbitro, reagiva palesemente al fallo subito e da terra calciava il giocatore avversario.

La squalifica comminata di 3 giornate può considerarsi equa per la gravità del fatto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'ASD.P. Ribera 1954 di Ribera (Agrigento).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Vincenzo Fortino, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DELL'A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VITAGLIANO SEBASTIAN JUAN SEGUITO GARA CITTÀ DI POTENZA/ARS ET LABOR GROTTAGLIE DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012)

Visto il ricorso proposto dalla A.D.C. Ars et Labor Grottaglie, in persona del presidente in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012, con cui al calciatore della società ricorrente Sebastian Juan Vitagliano è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 gare a seguito della gara Città di Potenza S.r.l./Ars et Labor Grottaglie, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone H, 2012/2013 e svoltasi il 22.12.2012;

visti i motivi di ricorso;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

considerato che:

- nella decisione impugnata la sanzione irrogata viene così motivata: “per avere, al termine della gara, tentato di venire a contatto fisico con un calciatore avversario senza tuttavia riuscirvi per il tempestivo intervento di altri calciatori, nella circostanza rivolgeva espressioni minacciose all'indirizzo del medesimo calciatore. A causa di tale comportamento non era possibile effettuare il rituale saluto di fair-play”;

- quanto contenuto nella detta decisione corrisponde a quanto riportato nel rapporto dell'arbitro;
- la ricorrente ritiene che la sanzione irrogata sia eccessivamente afflittiva, in quanto il comportamento tenuto dal proprio calciatore non sarebbe stato violento e lo stesso avrebbe chiesto perdono per il comportamento riprovevole tenuto a fine gara. Inoltre, durante il dopo partita, ci sarebbe stato un comportamento di totale collaborazione e correttezza da parte di tutti i calciatori e dirigenti;

ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 19, punto 4, lett. b), C.G.S., è prevista la sanzione minima della squalifica per 3 giornate "in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre presone presenti";

- il comportamento tenuto dal calciatore della ricorrente, così come descritto nel rapporto dell'arbitro, configura (oggettivamente e soggettivamente) una condotta violenta;

- non vi sono i presupposti per concedere la richiesta parziale riforma del provvedimento del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie di Grottaglie (Taranto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 E DELLA DISPUTA DI 2 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA JESINA/MACERATESE DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

Con atto, spedito in data 22.12.2012, la Società S.S.D. Jesina Calcio S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012 del predetto Comitato Interregionale) con la quale, a seguito della gara Jesina/Maceratese, disputatasi in data 16.12.2012, erano state irrogate le seguenti sanzioni:

- dell'ammenda di € 2.000,00 con obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse alla predetta Società.

Questa Corte ritiene che l'appello sia fondato limitatamente all'entità della sanzione della squalifica, irrogata alla Società ricorrente.

Preliminarmente, si evidenzia che, coi motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto del Direttore di gara (peraltro, assai circostanziato) circa il comportamento, grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Jesina/Maceratese, disputatasi in data 16.12.2012.

In ordine, invece, all'entità della sanzione, complessivamente irrogata alla Società ricorrente, si reputa che la stessa possa essere rideterminata nell'ammenda di €2.000,00, con obbligo di disputare 1 (una) gara in campo neutro in considerazione del fatto che il Giudice Sportivo ha, presumibilmente per un mero errore materiale, addebitato ai tifosi della S.S.D. Jesina Calcio S.r.l. le condotte che, secondo quanto riportato nel proprio rapporto dall'Assistente del Direttore di gara (contenuto del rapporto confermato da quest'ultimo, sentito da questa Corte a chiarimenti), sarebbero state, invece, poste in essere dai sostenitori della Maceratese.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona), riduce ad 1 giornata l'obbligo di disputa di gare a porte chiuse. Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL CALCIATORE SEBASTIANELLI STEFANO (TESSERATO S.S.D. JESINA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA JESINA/MACERATESE DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

Visto il ricorso proposto da Stefano Sebastianelli avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012, con cui al ricorrente, calciatore della Jesina, è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 gare a seguito della gara Jesina/Maceratese, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone F, 2012/2013 e svoltasi a Jesi il 16.12.2012;

visti i motivi di ricorso;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

considerato che:

- nella decisione impugnata la sanzione irrogata viene così motivata: “per avere, a gioco fermo, colpito con un calcio alla schiena un calciatore avversario riverso a terra a seguito di uno scontro di gioco”;

- quanto contenuto nella detta decisione corrisponde a quanto riportato nel rapporto dell’arbitro;

- il ricorrente, “pur riconoscendo di aver commesso un fallo durante la caduta conseguente ad un contrasto di gioco, ritiene che la pena comminata sia particolarmente afflittiva”, in quanto egli avrebbe colpito “involontariamente alla gamba l’avversario senza violenza e non sulla schiena come riportato nelle motivazioni del comunicato ufficiale”;

ritenuto che:

- ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b), C.G.S., è prevista la sanzione minima della squalifica per 3 giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre presone presenti”;

- il comportamento tenuto dal ricorrente, così come descritto nel rapporto dell’arbitro, configura (oggettivamente e soggettivamente) una condotta violenta;

- la diversa ricostruzione del ricorrente è del tutto smentita dal rapporto dell’arbitro;

- a fronte del particolare valore del rapporto dell’arbitro - si veda al riguardo l’art. 35, punto 1.1., C.G.S. - quanto affermato dal ricorrente è, invece, del tutto sfornito anche di un principio di prova;

- non vi sono i presupposti per concedere la richiesta riduzione della squalifica comminata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sebastianelli Stefano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELL’U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIRALDI FRANCESCO SEGUITO GARA AGROPOLI/SAMBIASE DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012)

Al 40° del secondo tempo, della gara Agropoli/Sambiasi disputata il 22.12.2012, il calciatore Giraldi numero 4 della società Agropoli a “*giuoco fermo*” colpiva con una gomitata all’altezza del torace un calciatore avversario in reazione al comportamento di quest’ultimo.

L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Agropoli evidenziando che il calciatore Giraldi, dopo un’entrata decisa alla ricerca del pallone, veniva a contatto con l’avversario ed entrambi cadevano a terra.

Nel rialzarsi il Giraldi, avendo intenzione di segnalare al direttore di gara l’inesistenza del fallo, alzava le mani così involontariamente sfiorando il corpo dell’avversario; senza quindi minimamente colpirlo con una gomitata.

A questo proposito, la ricostruzione dei fatti – secondo la tesi dell’Agropoli – sarebbe avvalorata dal fatto che l’assistente n. 2, posizionato vicinissimo all’azione, nulla aveva a segnalare e che il calciatore avversario non avrebbe riportato alcuna conseguenza, nemmeno essendo soccorso dallo staff medico.

In buona sostanza, secondo l’impugnazione, la reale dinamica dei fatti apparrebbe affatto diversa rispetto a quanto percepito dall’arbitro, con la necessità di una rivalutazione degli accadimenti.

Ciò posto le prospettate censure non meritano accoglimento.

Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Giraldi – se pur provocato – ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale, essendo i fatti stessi avvenuti sotto la diretta visione e percezione dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo così in quel momento visualizzati.

Una diversa ricostruzione di quanto percepito dall’arbitro porterebbe ad un sindacato di merito su scelte tecnico discrezionali che impingerebbero sul suo esclusivo compito di valutazione della fattispecie agonistico-sportiva.

Né, al riguardo, ha alcuna rilevanza il fatto che l’assistente, pur posizionato vicino all’azione, non abbia segnalato alcunché.

A questo proposito, infatti, essendo stata la condotta direttamente percepita dal direttore di gara, non era necessario alcun intervento dell’assistente stesso.

Trattandosi all’evidenza di una azione dai connotati violenti - e che in virtù di quanto previsto dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., comporta come minimo la sanzione di 3 giornate di squalifica – si ritiene che la fattispecie sia stata correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha inflitto l’esatta sanzione prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 19 settembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete